

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1039

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISTONE, MAURA COSSUTTA

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia
di misure per la rieducazione del condannato

Presentata il 25 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La prova della partecipazione all'opera di rieducazione costituisce condizione assolutamente indispensabile, ai sensi dell'articolo 54, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, per poter fruire della liberazione anticipata.

Tale condizione, quindi, deve sussistere anche con riguardo ai detenuti per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-*bis*, nonché a quelli sottoposti al regime di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, della medesima legge n. 354 del 1975, regime che, di per sé, non esclude in assoluto la possibilità di fornire comunque la prova richiesta, considerando, da un lato, che il citato articolo 41-*bis* non prevede la sospensione totale delle regole di trattamento, ma solo di quelle, tra esse, che possono porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza; dall'altro lato che il

principio del « trattamento » informa comunque, necessariamente, di sé l'intero ordinamento penitenziario.

In ossequio ai dettati di cui agli articoli 3 e 27 della Costituzione tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge; la pena non assume mai caratteristiche di disumanità e deve essere comunque volta alla rieducazione del condannato.

Nel rispetto dei principi e dei dettami costituzionali, occorre rilevare che la rieducazione è basata sul lavoro e sull'istruzione. Considerata la carenza di lavoro che esiste in carcere, è doveroso sviluppare il concetto di istruzione per arrivare al vero reinserimento del detenuto, formulando l'equazione: a maggior informazione meno reati.

Con la presente proposta di legge si propone l'ampliamento di quanto previsto

dall'articolo 54 della citata legge n. 354 del 1975 a chi frequenta la scuola e consegue il relativo diploma.

Per un anno di frequenza scolastica (ad esempio elementare) appare equo conce-

dere una riduzione di pena pari a sessanta giorni. In tal modo si otterrebbe un grado di maturità e di sviluppo mentale più avanzato dell'attuale e si favorirebbe un autentico recupero del condannato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Ai detenuti e agli internati che oltre a risultare iscritti ai corsi di istruzione della scuola dell'obbligo, istruzione secondaria, addestramento professionale e studi universitari, ottengono anche promozione, avanzamento, diploma o laurea è corrisposta, a richiesta dell'interessato o del suo difensore, una detrazione di pena denominata "redenzione straordinaria" pari a giorni trenta ogni semestre oltre ai quarantacinque corrisposti ai sensi del comma 1.

1-*ter*. La detrazione di pena prevista ai commi 1 e 1-*bis* si applica con provvedimento del magistrato di sorveglianza anche ai semestri di pena scontata successivi alla data del 24 ottobre 1989, nonché al semestre in corso a tale data, nella misura complessiva di settantacinque giorni, ovvero in quella di trenta giorni nei casi in cui siano state già concesse le detrazioni di pena secondo la disciplina preesistente a condizione che, al momento dell'applicazione della detrazione, e con riferimento ai semestri presi in considerazione, risulti provata la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione secondo i criteri indicati ai commi 1 e 1-*bis*.

1-*quater* Le disposizioni previste al comma 1-*bis* si applicano anche ai detenuti per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-*bis*, nonché ai detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2 ».

ART. 2.

1. Al comma 7 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive

modificazioni, dopo le parole: « Provvede, con decreto motivato, » sono inserite le seguenti: « sulla riduzione di pena per liberazione anticipata, ».

ART. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: « la riduzione di pena per la liberazione anticipata », sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: « al comma 4 dell'articolo 69 », sono inserite le seguenti: « , nonché sui reclami avverso provvedimenti di diniego della liberazione anticipata ».

